

Legge regionale 12 maggio 2017 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 3/2015)

1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 ter dell'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole << Gorizia SpA>> sono inserite le seguenti: << e dell'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a.>>;

2) le parole << lettera d)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettera e)>>.

b) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole << nell'anno di insediamento e nell'anno successivo>> sono sostituite dalle seguenti: << nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento,>> e le parole << e di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002, come aggiunto dall'articolo 93>> sono soppresse;

2) al comma 2 le parole << , e di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002>> sono soppresse e le parole << possono essere concessi anche alle PMI già insediate alla medesima data negli agglomerati industriali>> sono sostituite dalle seguenti: << possono essere concessi alle PMI insediate dall'1 ottobre 2016 negli agglomerati industriali>>;

c) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole << ai consorzi>> sono aggiunte le seguenti: << e ai Consorzi di sviluppo industriale>> e le parole << e le spese di certificazione di cui al comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: << e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura>>;

2) al comma 4 dopo la parola << contributo>> sono inserite le seguenti: << i consorzi di sviluppo industriale, entro e non oltre quindici giorni antecedenti l'avvenuta fusione, e>> e le parole << corredata della certificazione delle spese sostenute effettuata dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore>> sono sostituite dalle seguenti: << di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000>>;

3) i commi 3, 5 e 6 sono abrogati;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<**7.** Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.>>.